

**D.L. 03/07/2001, n. 256****Interventi urgenti nel settore dei trasporti.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 153.**[Epigrafe](#)[Premessa](#)[1.](#)[2.](#)[3.](#)[3-bis.](#)[4.](#)**D.L. 3 luglio 2001, n. 256** <sup>(1)</sup>**Interventi urgenti nel settore dei trasporti** <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 153.

(2) Convertito in legge dall'art. 1, [L. 20 agosto 2001, n. 334](#) (Gazz. Uff. 21 agosto 2001, n. 193), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un regime transitorio che consenta un riassetto normativo del settore dell'autotrasporto, ivi compreso il sistema tariffario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto-legge:

**1.** 1. L'articolo [21](#) del [decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395](#), é sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel [decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84](#), e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20."

**2. 1.** Dopo il comma 1 dell'articolo [22](#) del [decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395](#), è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività."

**3.** [1. L'ultimo comma dell'articolo [26](#) della [legge 6 giugno 1974, n. 298](#), come modificato dall'articolo [1](#) del [decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 maggio 1993, n. 162](#), si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto [dall'articolo 1678 del codice civile](#), ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> La [Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2005, n. 7](#) (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. [26, ultimo comma](#), della [legge 6 giugno 1974, n. 298](#), in combinato disposto con il presente articolo, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

<sup>(4)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 luglio 2002, n. 409](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in relazione agli [artt. 3 e 77 della Costituzione](#).

<sup>(5)</sup> La stessa Corte con successiva sentenza 16 gennaio - 4 febbraio 2003, n. 26 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 agosto 2001, n. 334](#), sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost.](#) La [Corte costituzionale, con altra sentenza 13-25 novembre 2003, n. 341](#) (Gazz. Uff. 3 dicembre 2003, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 agosto 2001, n. 334](#), sollevate in riferimento [all'art. 77 della Costituzione](#);

ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata in riferimento agli [articoli 24, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104 della Costituzione](#);

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sollevate in riferimento [all'articolo 3 della Costituzione](#).

<sup>(6)</sup> Articolo abrogato dall'art. 3, L. 1° marzo 2005, n. 32.

**3-bis. 1.** Al comma 30 dell'articolo [145](#) della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), le parole: «nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo [1, comma 1](#), del [decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale»<sup>(7)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Articolo aggiunto dalla [legge di conversione 20 agosto 2001, n. 334](#).

**4. 1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati